


AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 112 DEL 26/10/2023

INTERVENTO PER RIPARAZIONE DI COLLETTORE INTERRATO DELLE ACQUE METEORICHE NELLA ZONA NORD DEL PORTO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169 di *"Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124"*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31/08/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della L. n. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di Sistema Portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) della L. n. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** ancora l'art. 6 comma 4 lett. a) della L. n. 84/94 ss. mm. ii. a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
- VISTA** la comunicazione prot. 77459 in data 06/10/2023 del Comune di San Benedetto del Tronto, assunta al protocollo di questa Autorità con n. 16938 in pari data, con la quale si preannuncia la necessità di un intervento urgente da parte della stessa amministrazione civica per la riparazione di un collettore interrato di acque meteoriche nella zona nord del porto di San Benedetto del Tronto, precisamente nei pressi delle vie Vasco De Gama e Vespucci, nello spazio meglio identificato in colore rosso nell'immagine planimetrica sotto riportata;



Porto di San Benedetto del Tronto – Localizzazione dell'intervento per la riparazione di collettore di acque meteoriche

- POSTO** che l'esecuzione del suddetto intervento, per le esigenze della relativa cantierizzazione, comporterà la temporanea occupazione di spazi demaniali normalmente adibiti alla pubblica circolazione viaria;
- RITENUTO** pertanto, nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica e privata incolumità oltre che per la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori tutti, di dover recare una disciplina specifica in ordine all'esecuzione del predetto intervento, ciò a fronte delle potenziali interferenze nella fattispecie ravvisabili verso la circolazione viaria locale;
- SENTITO** in proposito il Segretario Generale di questo Ente;
- VISTI** il Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 recante il "Nuovo Codice della Strada", di cui in particolare gli artt. 5, 6 e 7, nonché le norme del Regolamento di esecuzione del medesimo Decreto;

RENDE NOTO CHE:

- nel porto di San Benedetto del Tronto (Ap), per conto della locale amministrazione civica, verranno prossimamente svolti lavori per la riparazione di un collettore interrato di acque meteoriche nei pressi delle vie Vasco De Gama e Vespucci, di cui nelle premesse riportato;
- tali lavori troveranno esecuzione **nel periodo dal 30 ottobre 2023 al 15 novembre 2023**, con occupazione temporanea, per le esigenze operative della connessa cantierizzazione, di spazi

demaniali ordinariamente adibiti alla pubblica circolazione viaria;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,
ORDINA:**

ART. 1

Durante l'esecuzione dei lavori di cui nelle premesse, gli spazi demaniali all'uopo interessati sono interdetti a qualunque accesso e ad ogni uso.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni necessità per operazioni di pubblico soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali, oltre che le attività strettamente legate ai lavori in questione.

ART. 2

Tutti gli spazi impegnati per i lavori di cui nelle premesse dovranno risultare costantemente segnalati e delimitati a cure ed oneri della competente impresa appaltatrice, ciò – affinché non abbiano mai a verificarsi pregiudizievoli interferenze con la pubblica circolazione viaria e con l'operatività portuale locale – in conformità agli specifici piani di sicurezza nonché alle disposizioni legislative vigenti di cui, in particolare, si richiamano il D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii., il Codice della Strada ed il relativo Regolamento di esecuzione.

In particolare, l'impresa appaltatrice predisporrà correttamente in sito la segnaletica stradale provvisoria che sia necessaria per garantire la sicurezza e la continuità della pubblica circolazione viaria, attuando anche – laddove indispensabile – sensi unici alternati e/o deviazioni di traffico, il tutto con l'ausilio di movieri e/o impianti semaforici regolamentari.

La stessa impresa appaltatrice predisporrà inoltre la segnaletica indicante il divieto accesso di cui al precedente articolo, conformemente alle prescrizioni delle vigenti disposizioni legislative ivi incluso il Codice della Strada ed il relativo Regolamento di esecuzione.

ART. 3

Ai fini dei lavori in argomento, oltre a quanto stabilito nei precedenti articoli, resta altresì obbligo della competente impresa appaltatrice quanto segue:

- l'attuazione di tutte le misure di prevenzione dei rischi nonché di tutela necessarie per la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori per essa operanti a qualunque titolo, oltre che alla massima tutela della pubblica incolumità, conformemente alle vigenti disposizioni legislative – in particolare il D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. – ed agli specifici piani di sicurezza redatti in base alle medesime disposizioni di legge;
- la corretta ricostruzione delle sovrastrutture di pavimentazione stradale in corrispondenza delle aree di intervento, avendo cura che:
 - o il perimetro delle aree di scavo abbia un profilo netto, ottenuto con il preventivo taglio delle esistenti pavimentazioni in conglomerato bituminoso o con la scarifica meccanica di queste ultime;
 - o le nuove linee impiantistiche siano poste a profondità adeguate (non minori di cm 40);
 - o il rinfiacco delle tubazioni e dei manufatti interrati venga eseguito con conglomerati cementizi di resistenza idonea al traffico veicolare pesante normalmente ricorrente nella zona;
 - o le pavimentazioni stradali, al termine dello scavo, siano ricostruite con conglomerati bituminosi a caldo stesi e cilindri meccanicamente, curando la sigillatura dei giunti di raccordo con le limitrofe pavimentazioni esistenti mediante colate di bitume liquido a caldo (i giunti dei vari strati di nuova pavimentazione dovranno essere sfalsati nel loro profilo);
- il ripristino nello stato quo ante di tutti i luoghi occupati per la relativa cantierizzazione temporanea, ciò – mediante sgombero di materiali ed attrezzature, nonché pulizia generale – entro il tempo massimo di n. 1 giorno dal termine dell'occupazione medesima;
- la segnalazione immediata a questa Autorità nonché alla Capitaneria di Porto di San Benedetto

del Tronto di ogni criticità che, per via delle operazioni intraprese, ancorché imprevista, venga ravvisata quale potenziale pregiudizio per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori, o per la pubblica incolumità o per le locali attività portuali, sospendendo contestualmente le operazioni medesime sino a che la criticità riscontrata non risulti risolta;

- l'assistenza mediante movieri idoneamente qualificati, previo il coordinamento con questa Autorità, ad oneri e cure propri, che sia necessaria per impedire che le relative attività di cantiere interferiscano con la pubblica circolazione viaria e/o con l'operatività portuale locale;
- la preventiva acquisizione dei titoli di accesso alle aree portuali interessate dai lavori secondo le ordinarie procedure di questa Autorità;
- il costante coordinamento, per il tramite del personale preposto alla Direzione dei Lavori, in ordine alle eventuali necessità di occupazione di ulteriori spazi per la connessa cantierizzazione oltre a quanto già disciplinato con il presente atto;
- il rispetto delle norme e delle disposizioni istituzionali vigenti per l'accesso, la circolazione e la sosta all'interno della zona portuale interessata;
- ogni altro obbligo e dovere posti a suo carico in base alle vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado.

ART. 4

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet dell'Ente medesimo, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nello scalo marittimo di San Benedetto del Tronto.

ART. 5

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero integri violazione delle disposizioni di cui al Codice della Strada od al relativo Regolamento di esecuzione.

Visto:

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Salvatore Minervino)

IL PRESIDENTE
(Ing. Vincenzo Garofalo)